

Argomento n. 28

ATTO n. 14

DATA 20/07/2015

PARERE SU REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOOL.

Visti gli art. 59 – 60 del Regolamento per il Decentramento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 6/2/2007;

Considerata la richiesta di formale parere alla Deliberazione in oggetto pervenuta al Municipio con nota Prot. 187391 del 15/06/2015, inviata dalla Direzione Sviluppo Economico;

Tenuto conto del lavoro preistruttorio e di approfondimento svolto dalla commissione municipale 1° in data 08/07/2015 che ha espresso parere favorevole unanime;

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio I Centro Est;

(omessa la discussione)

Il Consiglio del Municipio I Genova Centro Est

Previa votazione, effettuata per alzata di mano con l'assistenza delle scrutatrici e degli scrutatori designati ha approvato il parere come sotto indicato:

Presenti	Favorevoli	Contrarie/i	Consigliere/ri contrarie/i	Astenute/i	Consigliere/i Astenute/i
19	10	//	//	9	Grasso, Costa, Carrero, Giaretti, Dalla Torre, Tizzi Frisone, Bianchini, Salterini

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

AI REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOOL.

Con le seguenti osservazioni:

Premessa la necessità d'intensificare e rendere più efficaci i controlli su i pubblici esercizi e di vicinato e sui fruitori tramite il comitato su ordine pubblico e sicurezza

Più che innovare l'ordinamento giuridico, il presente Regolamento costituisce un atto d'indirizzo al potere di ordinanza del Sindaco, ossia – sul tema – lo inserisce all'interno di una cornice di coerenza giuridica e logica, finalizzata alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza.

Avendo valenza generale, il Regolamento si applica all'intero territorio comunale. In questo modo, esso disciplina contesti molto diversi tra loro, per esigenze e vocazione. Questa obbligatoria generalità potrà essere opportunamente attenuata con il coinvolgimento dei Municipi e delle Associazioni di categoria, fondamentali per l'individuazione delle rispettive specificità territoriali e commerciali.

Riguardo le premesse e considerazioni iniziali inoltre si osserva che:

Premesso che è per noi fondamentale il diritto alla vivibilità per tutti i residenti;

- 1) il regolamento parte dal bisogno di disincentivare da un lato il consumo e l'abuso di alcolici, dall'altro di permettere la convivenza in aree che vedono compresenti attività di somministrazione e spettacolo e anche aree residenziali - su questo obiettivo finale siamo ovviamente d'accordo, visto che lo sviluppo di modalità di consumo eccessivo di bevande alcoliche porta a evidenti conseguenze negative sia sulla salute che sulla sicurezza, come ben descritto nelle premesse del regolamento;
- 2) punto focale è la responsabilizzazione degli esercenti nei riguardi delle condizioni di vivibilità del territorio nel quale operano, e anche si può essere d'accordo a patto però che non sia espressa come un'imposizione unilaterale ma passi appunto da una forma di gestione comune delle criticità, che veda un auspicabile e progressivo coinvolgimento dei cittadini in questo caso attraverso le associazioni di categoria e le associazioni di promozione sociale: l'utilizzo degli spazi della città è cambiato e cambierà ulteriormente con la modificazione delle abitudini di consumo, i bisogni e le aspettative dei cittadini. Questa variabilità non rappresenta però solo una criticità da affrontare in termini di vivibilità e sicurezza. L'offerta di una vita notturna sicura e qualificata costituisce una notevole risorsa economica per la città nel suo complesso, basti pensare al ritorno in termini turistici, che va valorizzata al di là dell'emergenza. È necessario quindi che una visione comune della gestione della vita notturna debba essere ricercata con tutti i soggetti interessati, e c'è una responsabilità che deve essere condivisa in un'ottica di sviluppo progressivo - non è col tramite di un regolamento che si possono cambiare stili di vita e comportamenti: nel Manifesto di Aubervilles e Saint Denis dell'European Forum for Urban Security la comunità europea auspica di sviluppare nelle città cooperazioni partenariali tra l'insieme dei soggetti coinvolti, ricercando forme reciprocamente vantaggiose di gestione della vita notturna. La costante cooperazione tra i soggetti coinvolti può permettere di intraprendere attività continuative di prevenzione e riduzione dei rischi, stabilendo piani d'azione condivisi che prevedano risposte trasversali in risposta alle criticità. Non sarebbe quindi inutile ribadire anche esplicitamente questo principio, al di là di quanto già inserito nell'ultima stesura del regolamento all'art. 7 comma 2, che viene applicato alla sola definizione di orari di apertura. Sarebbe invece utile stabilire una metodologia che preveda una valutazione comune prima di emanare non solo specifiche ordinanze, fermo restando l'emanazione delle ordinanze urgenti in casi particolari di emergenza, ma anche nella produzione di azioni complessive.

Indicazioni specifiche

Nelle definizioni iniziali (p. 3), alla lettera b), si fa riferimento ai distributori automatici nei quali sia presente un somministratore in possesso dei requisiti professionali. E' evidente l'aporia, a meno che non si intenda un generico "addetto". Resta comunque contraddittoria la figura di supporto in una tipologia di offerta che generalmente non la prevede.

art. 1 – oggetto e finalità: aggiungere al comma 2 le parole "e al miglioramento della qualità della vita notturna"; 2) art. 2 – definizioni: comma A: si parla di distributori automatici (24h), purché vi sia la presenza di un somministratore professionale, cosa questa in contraddizione logica con il tipo di servizio; non è chiaro quindi se l'obiettivo di questa definizione sia quello di escludere o inserire all'interno delle attività regolamentate la somministrazione mediante distributori automatici; se l'obiettivo è quello di includerli, si propone quindi di sostituire il "purché in tali locali sia sempre presente" con le parole "sia o no presente in tali locali", o altrimenti di eliminare tutta la parte del comma dopo le parole "esclusivamente adibiti";

art. 2 – indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell'ambiente: comma 2: anche mantenendo il principio di responsabilizzazione degli esercenti, espresso nel comma 1, si ribadisce la necessità di indicare chiaramente la volontà di ricercare una visione condivisa da tutti i soggetti interessati; inoltre si fa presente che la definizione di "personale incaricato" appare ambigua, in quanto fa riferimento a funzioni che non si limitano esclusivamente alla pulizia delle aree ma anche alla sicurezza delle stesse; si propone pertanto di modificare il comma 2 inserendo dopo la parola "Essi," : "nel quadro di un piano d'azione condiviso e partecipato con l'Amministrazione Comunale, che possa prevedere anche l'attivazione di percorsi di formazione e l'utilizzo di personale specializzato," eliminando quindi le parole "ai fini di un'ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa e alla prevenzione dei rischi,";

art. 3 – indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell'ambiente: comma 2a/3a: l'obbligo di lavaggio delle aree antistanti pare essere in contraddizione con la norma di polizia urbana che proibisce di bagnare il suolo pubblico, per evidenti problematiche di sicurezza; ma anche così non fosse, la pulizia in alcune aree nel centro storico rende necessario l'utilizzo di detersivi e eventualmente attrezzature non nella disponibilità abituale di esercenti medi, oltre che di competenze professionali specifiche; si propone, nello scenario delineato dalla precedente modifica proposta al comma 2, di verificare se questa parte non possa essere sviluppata più efficacemente in concerto con Amiu ed eventuali ditte appaltanti;

Art. 4. Comma 3: si parla di individuazione, con Ordinanza del Sindaco, delle aree interessate dalle indicazioni operative in materia di acustica. Si chiede che tali aree siano concordate con i livelli istituzionali territoriali (Municipi) e con le Associazioni dei commercianti.

Art. 5 – Divieto di pubblicità. Verificare se fosse possibile (considerato che non esiste una normativa nazionale o regionale in tal senso) imporre l'affissione di messaggi disincentivanti nei confronti del consumo di alcolici. art. 5 – divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcool: pur essendo il punto focale del regolamento, questo rimane un punto difficile da interpretare nella pratica; così com'è formulato pone alcune problematiche: 5a) il

regolamento, viste le premesse, si applica a tutte le categorie di vendita e somministrazione, quindi anche i volantini 3x2 dei supermercati sarebbero fuori norma; 5b) si parla di promozioni, ma cosa fare se il prezzo di un chupito viene messo a leuro e si dice che quello è il prezzo normale? 5c) le iniziative varie di degustazione, prova di prodotti etc svolte da enoteche e wine bar rientrano anch'esse nel divieto? Potrebbe trattarsi anche di iniziative che in questo caso vanno invece ad elevare la qualità dell'offerta, o addirittura promuovono un consumo responsabile di alcolici; Su questo articolo sarebbe il caso di approfondire ulteriormente: se l'intento è quello di definire un comportamento esclusivamente premiante, allora anche questa formulazione potrebbe andar bene - eliminando le parole "è vietato", ovviamente - se invece il divieto vuole essere proprio un obbligo, si pongono le difficoltà operative sopra esposte;

Art. 6. Premialità. Comma 1: eliminare la parola esemplificative → i margini di aleatorietà devono essere ridotti al minimo. Le indicazioni operative di cui all'art. 3 presuppongono il forte consenso e la condivisione dei commercianti, ai fini di ottenerne la massima osservanza, che non può essere demandata al timore dei controlli e delle relative sanzioni. Sarebbe dunque opportuno introdurre premialità economicamente più incentivanti, tali da consentire una adesione tale da favorire la massima applicazione delle norme (es.: riduzione tributi/tasse). Inoltre, le premialità individuate fanno riferimento a situazioni eccezionali e certamente non di interesse generale (es.: la restrizione della viabilità è poco incentivante nei confronti degli esercizi del centro storico). In questo senso, concordare le suddette premialità con le Associazioni dei commercianti e con i Municipi potrà migliorare la proposta. Sempre in funzione incentivante, si chiede inoltre di valutare opportuni incentivi anche nei confronti del divieto di pubblicità.

Art 7. Limiti orari. Comma 2: sostituire potrà consultare con "consulterà" le Associazioni di categoria relativamente alle misure da adottare. Per quanto già espresso, sarebbe opportuno, nella consultazione, coinvolgere anche i Municipi di riferimento. art.7 - limiti orari con riferimento a singoli ambiti territoriali, comma 1c: si propone di aggiungere la specificazione "nel quadro dei parametri e degli obiettivi definiti dai corrispondenti patti d'area" dopo le parole "imprese commerciali"

Art. 8. Comma 2: aggiungere la parola "alcoliche" dopo bevande. art. 8 – limitazione orari con riferimento all'attività di contrasto all'abuso di alcool, comma 2: l'articolo era effettivamente scritto in maniera abbastanza farraginoso nella prima versione, ma nella seconda è ancora più restrittivo: se nella versione originaria impediva di consumare all'esterno delle pizzerie al taglio o da asporto, kebab e similari, ogni alcolico e analcolici in contenitori di vetro, la versione aggiornata impedisce di consumare all'esterno **QUALSIASI** bevanda, quindi anche l'acquisto da parte di un turista di una bottiglietta d'acqua da mettersi nello zaino sarebbe impossibile. Sarebbe anche utile specificare che la limitazione del consumo all'interno del locale si applica o no agli ordini a domicilio.

Art. 11. L'espressione ripetute violazioni è troppo generico. La norma deve indicare in maniera certa dopo quante volte scatteranno le restrizioni. Nel caso si ritenga necessario regolare in maniera difforme le varie situazioni, la regola dovrà comunque essere esplicitata.



MUNICIPIO I Genova CENTRO EST



Il Presidente, per motivi d'urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma IV – del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Consiglio Municipale all'UNANIMITA' dei presenti, approva.

IL SEGRETARIO
(Claudio Agnoletto)

IL PRESIDENTE
(Simone Leoncini)

In pubblicazione, per 15 giorni a far data dal, sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all'Albo del Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto del Comune di Genova adottato dal Consiglio Comunale con eliberazione n. 72 del 12.6.200 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007.



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO I Genova CENTRO EST



È PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DELIBERATIVO N. 14 DEL 20/7/2015
ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO I GENOVA CENTRO EST
AVENTE AD OGGETTO:

**PARERE SU: REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA
CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI
GENOVA PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO
DI ALCOOL CON LE OSSERVAZIONI SOPRACITATE**

PARERE TECNICO
DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Il Segretario Generale
del Municipio
(Dott. Ilvano Saracino)

Genova,



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO I Genova CENTRO EST



MUNICIPIO I
GENOVA CENTRO EST